



Detrazione fiscale 65%

**Gli interventi agevolati, le spese detraibili,
gli adempimenti**

Edizione 2017



Istruzioni per l'uso



Carissimi Soci,

anche quest'anno Vi riproponiamo un compendio – sintetico ma sufficientemente esaustivo – delle “istruzioni per l'uso” relative alla detrazione fiscale legata agli interventi di risparmio energetico degli edifici già esistenti, una delle agevolazioni più importanti attualmente applicabili nel settore dell'edilizia. Questa nuova edizione tiene conto naturalmente delle importanti novità che hanno interessato recentemente la materia, come è avvenuto del resto anche per la detrazione fiscale del 50% (per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende interessate all'altro opuscolo della collana “Istruzioni per l'uso”, dedicato a questi importanti incentivi).

Ricordiamo che il “decreto sugli eco bonus” (decreto legge n. 63/2013), oltre a prorogare fino a tutto dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, aveva innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese.

La detrazione fiscale IRPEF/IRES al 65% era stata poi prorogata dalla legge n. 90/2014 (legge di stabilità 2015) fino al 31 dicembre 2015. Tra le ulteriori novità introdotte, ricordiamo che era stata elevata dal 4% all'8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per effettuare i pagamenti connessi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici e che l'agevolazione era stata estesa, solamente per l'anno 2015, anche alle spese previste per l'acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Era stato inoltre eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguivano per più periodi d'imposta. Tale ipotesi agevolativa, che successivamente avrebbe dovuto essere “assorbita” dalla detrazione fiscale prevista per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, è stata invece prorogata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) fino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%.

Oltre a confermare, per tutto l'anno 2016, la detrazione fiscale anche per le spese previste per l'acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la legge di stabilità aveva esteso l'agevolazione fiscale anche all'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative e agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità aveva infine introdotto la possibilità per i contribuenti incapienti di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori, ma solamente per le spese sostenute nel 2016.

Da ultimo, l'agevolazione fiscale è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) fino al 31 dicembre 2017, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento).

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Come sempre, oltre alla presentazione delle diverse ipotesi agevolative, la guida presenta – in dettaglio – tutte le indicazioni necessarie al fine di “istruire” correttamente la pratica, tenendo conto dei più recenti chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate, che dall’ENEA.

Per evidenti limiti di spazio, l’opuscolo si limita a presentare le linee guida operative della detrazione, rinviando ove necessario alla lettura della normativa di riferimento e delle relative circolari ministeriali; a tale proposito ricordiamo che tutte le aziende associate possono accedere all’area riservata dedicata alle Normative (Fisco – Energia) del sito www.angaisa.it, in cui vengono messi a disposizione i principali aggiornamenti e le fonti normative direttamente legati alla disciplina della detrazione 65%.

Come sempre le aziende associate potranno avvalersi di un servizio di consulenza telefonica e via e-mail (diritto.impresa@angaisa.it) sottoponendo all’Associazione quesiti e/o richieste di approfondimento in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Corrado Oppizzi

Milano, marzo 2017

INDICE

La detrazione fiscale. Caratteristiche, novità e modalità applicative.....	pag.	3
I soggetti ammessi alla detrazione.....	pag.	8
Gli edifici interessati dall'agevolazione	pag.	8
Gli interventi agevolati e le spese detraibili	pag.	11
a) Interventi di riqualificazione energetica.....	pag.	11
b) Interventi sull'involucro edilizio (strutture opache e infissi).....	pag.	14
c) Installazione di pannelli solari.....	pag.	17
d) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale.....	pag.	19
Gli adempimenti.....	pag.	25
1) I pagamenti.....	pag.	25
2) Le fatture.....	pag.	25
3) Asseverazione del tecnico abilitato.....	pag.	25
4) La certificazione energetica.....	pag.	25
5) La scheda tecnica informativa.....	pag.	37
6) La spedizione dei documenti all'ENEA.....	pag.	42
7) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Eliminato l'obbligo.....	pag.	42
8) I documenti da conservare.....	pag.	43

LA DETRAZIONE FISCALE

Caratteristiche, novità e modalità applicative

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, aveva introdotto una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di alcuni interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti, consistente in una detrazione fiscale pari al 55% delle spese sostenute. Tale detrazione è applicabile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito (IRPEF, Imposta sul reddito delle persone fisiche, o IRES, Imposta sul reddito delle società), con specifici tetti massimi di spesa su cui la detrazione deve essere calcolata, che variano in funzione delle singole tipologie di intervento. Negli ultimi anni, però, le modalità applicative di questo importante beneficio fiscale sono state interessate da importanti modifiche che riassumiamo di seguito.

- 1) Il “Decreto sugli eco bonus (decreto legge n. 63/2013 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) aveva disposto la proroga della detrazione fiscale per gli interventi legati all’efficienza energetica, aumentando anche l’aliquota della detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013; per quanto riguarda gli interventi relativi alle parti comuni condominiali degli edifici condominiali e per quelli relativi a tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, il Decreto aveva previsto che la detrazione del 65% trovasse applicazione fino al 30 giugno 2014. A partire dal 1° gennaio 2014 (dal 1° luglio 2014 per i condomini), la detrazione era destinata ad essere “assorbita” dalla detrazione fiscale del 36%.
- 2) La “Legge di stabilità 2014” (legge 27 dicembre 2013 n. 147) aveva successivamente disposto la proroga della detrazione fiscale, sempre nella misura “maggiorata” del 65%, sino al 31 dicembre 2014 per interventi su singole unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) e sino al 30 giugno 2015 per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ovvero riguardanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni condominiali, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 che *“una siffatta durata del regime incentivante potenziato, stabilita in misura maggiore per le spese sostenute per gli stabili condominiali, è dovuta al maggior tempo necessario per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie e l’attuazione degli interventi riguardanti i predetti stabili, di notevole entità [...]”*. L’aliquota sarebbe poi dovuta passare al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (per le parti comuni condominiali degli edifici condominiali e per quelli relativi a tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016).
- 3) La “Legge di stabilità 2015” (legge 23 dicembre 2014, n. 190) aveva prorogato sino al 31 dicembre 2015 la maggiore aliquota del 65%, estendendo l’agevolazione fiscale alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 anche per l’acquisto e posa in opera di:

- schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (fino ad un valore massimo di 60.000 euro);
 - impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino ad un valore massimo di 30.000 euro).
- 4) La Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva ulteriormente prorogato la detrazione fiscale sino al 31 dicembre 2016, sempre nella misura del 65%, estendendola anche:
- all'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (fino al 31 dicembre 2015, le spese effettuate per la domotica erano detraibili al 50% in quanto rientranti nel bonus "ristrutturazioni");
 - agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità 2016, aveva previsto inoltre la possibilità, per i contribuenti incapienti ("no tax area"), di cedere il corrispondente credito ai fornitori che avessero eseguito i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. Tale scelta era prevista solamente per le spese sostenute nel 2016 e le modalità erano stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

- 5) Infine, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è prevista una proroga fino al 2021 e un incremento dell'aliquota di detrazione.

Più precisamente:

- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento;
- la medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Le detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica di par-

ti comuni degli edifici condominiali, sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo delle detrazioni, i soggetti beneficiari hanno la possibilità di optare per la **cessione del credito** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi (si ritiene applicabile la disciplina prevista per gli incapienti) oppure ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia cedibile successivamente (si è però in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti dei cessionari e alle modalità di cessione).

A partire dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriori proroghe, le ipotesi di agevolazione prese in considerazione dalla normativa concernente la detrazione fiscale sulla riqualificazione energetica, saranno assorbite dalla detrazione fiscale del 36%; quest'ultima detrazione, legata a diverse tipologie di ristrutturazioni edilizie, è stata infatti resa strutturale e quindi non più soggetta a scadenze temporali, mediante l'introduzione del nuovo art. 16-bis all'interno del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), espressamente dedicato alle "detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici". Va evidenziato che per gli interventi effettuati a partire dal 2011, la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali di pari importo (nella dichiarazione dei redditi) ed è riconosciuta nelle seguenti misure:

- le spese effettuate fino al 5 giugno 2013 possono fruire della detrazione con aliquota 55%;
- le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 possono fruire della detrazione con aliquota 65%; il bonus si applica, nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; il bonus si applica invece con un incremento di aliquota (70% o 75%) alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; le spese effettuate dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriori proroghe, potranno fruire della detrazione 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Gli interventi presi in considerazione dalla normativa (decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008) e che attualmente consentono di ottenere l'agevolazione fiscale sono i seguenti:

- **riqualificazione energetica** (valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro): interventi finalizzati a migliorare il rendimento energetico degli edifici esistenti;
- **interventi sugli involucri degli edifici** (valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro): interventi finalizzati alla riduzione della trasmissione termica mediante lavori relativi a strutture opache verticali e oriz-

zontali, fornitura e posa in opera di materiale coibente, fornitura di nuove finestre comprensive di infissi, ecc.;

- installazione di **pannelli solari** (valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro) per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, piscine, strutture sportive e case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro);
- sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (comune valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro);
- sostituzione di **scaldacqua tradizionali** con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (comune valo-

re massimo della detrazione pari a 30.000 euro).

Solamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 è prevista l'agevolazione fiscale anche per:

- l'acquisto e posa in opera delle **schermature solari** indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro);
- l'acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro).

Solamente per gli anni 2016 e 2017 è prevista la detrazione per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (senza limite di spesa, come precisato con circolare n. 20/E del 18.05.2016).

DETRAZIONE MASSIMA E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Tipo di intervento	Detrazione massima	Limite massimo spesa
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti	100.000 euro	153.846,15 euro
Involucro edilizio	60.000 euro	92.307,69 euro
Installazione di pannelli solari	60.000 euro	92.307,69 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	46.153,84 euro
Acquisto e posa in opera delle schermature solari (solo per gli anni 2015-2016-2017)	60.000 euro	92.307,69 euro
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015-2016-2017)	30.000 euro	46.153,84 euro

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito, con risoluzione del 12 agosto 2009, n. 215, che una delle condizioni fondamentali per poter fruire della detrazione fiscale 65%, per tutti gli interventi "agevolabili" ad eccezione dell'installazione di pannelli solari, resta la presenza di impianti di riscaldamento funzionanti negli ambienti in cui si realizza l'intervento finalizzato al risparmio energetico.

A tale proposito l'Agenzia ha confermato che anche un semplice impianto costituito da tre camini ed una stufa fissa, con potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kW, deve essere considerato, ai fini della normativa 65%, "impianto termico". E' stata infatti richiamata la definizione contenuta nel decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 ("Disposizioni correttive ed integrative al d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").

La definizione di cui al punto 14, allegato A, stabilisce che per "impianto termico" si intende un "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW". Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobi-

liare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Con specifico riferimento agli interventi di "riqualificazione energetica", gli interventi condominiali si intendono riferiti all'intero edificio e non a "parti" di edificio. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi agevolabili, purché cumulabili (es. sostituzione impianto di climatizzazione invernale e intervento sull'involucro dell'edificio), il limite massimo di detrazione applicabile sarà quello costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

E' espressamente prevista la non cumulabilità con le altre agevolazioni concesse per le stesse opere: pertanto in presenza di interventi che potrebbero fruire sia della detrazione fiscale del 50% che di quella del 65%, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, solamente di una delle misure agevolative, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

A partire dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è inoltre cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Inoltre, il D.M. 6 agosto 2009 ha ribadito che la detrazione fiscale del 65% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (cd. "conto energia"). Come è noto, l'agevolazione resta ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi (di conseguenza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso).

I soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione del 65% è rivolta a tutti i soggetti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile presso il quale vengono effettuati gli interventi. I soggetti ammessi a fruire della detrazione sono puntualmente individuati dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007:

- 1) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- 2) i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- 3) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- 4) le associazioni tra professionisti.

La legge di stabilità 2016, solamente per il 2016, aveva esteso la possibilità di usufruire delle detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Tutti i soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore o detentori dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Con la risoluzione n. 340/E del 1 agosto 2008 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il beneficio resta comunque riservato all'utilizzatore finale dell'immobile interessato dai lavori. Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, ai fini dell'applicazione della detrazione 65%, gli interventi effettuati da società immobiliari o imprese di costruzione finalizzate al miglioramento energetico di edifici destinati a successiva commercializzazione.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le quote residue della detrazione (non utilizzate dal cedente) spettano all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo intercorso fra le parti da indicare nell'atto di trasferimento. Il diritto alla detrazione compete sempre al conduttore o comodatario nel caso in cui dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso del contribuente titolare della detrazione, la stessa si trasmette esclusivamente agli eredi che "conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile".

Qualora l'intervento di riqualificazione energetica venga realizzato mediante un contratto di leasing, la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si calcola sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing; non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Edifici interessati dall'agevolazione

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari o su edifici "esistenti", di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali, inclusi quelli strumentali per l'attività di impresa o professionale.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2014 ha ribadito che sono am-

messi al beneficio gli interventi effettuati su immobili strumentali, posseduti o detenuti, presso i quali è svolta la propria attività. L'esistenza dell'edificio è comprovata dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento delle tasse comunali sugli immobili, se dovute. È tassativamente esclusa la possibilità di beneficiare di questa detrazione fiscale in caso di spese legate alla nuova costruzione di un immobile.

È opportuno evidenziare che, in base all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), si considera "edificio": *"un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano abitualmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"*. Va sottolineato che in relazione ad alcune tipologie di intervento (vedi successivo capitolo "Gli interventi agevolabili e le spese detraibili") gli edifici ed i lavori da effettuare dovranno necessariamente presentare specifiche caratteristiche, fra cui:

- 1) essere già dotati di un impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari;
- 2) nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità

immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

- 3) nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione (ricordiamo che prima delle modifiche introdotte dal c.d. "Decreto del Fare" (art. 30, comma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 - la demolizione e ricostruzione di un immobile era qualificabile come intervento di "ristrutturazione edilizia" solamente nel caso in cui rimanessero invariate la volumetria e la sagoma dell'edificio, c.d. "fedele ricostruzione"; allo stato attuale invece, rientrano nella nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione e ricostruzione a seguito dei quali venga mantenuta la stessa volumetria ma non la stessa sagoma); restano sempre esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento;
- 4) nel caso in cui sussistano contestuali opere di ristrutturazione ed ampliamento (senza demolizioni) la detrazione spetta solamente per le spese direttamente legate agli interventi sulla parte esistente dell'immobile (con esclusione dell'ampliamento). Naturalmente, in questi casi, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, dal momento che per tali interventi è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio (comprensivo quindi anche dell'ampliamento).

A seguito dell'Interrogazione parlamentare n. 5/03940 presentata in data 04 Novembre 2014, è stato precisato che, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore a biomassa, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia senza demolizione ma con ampliamento, non è possibile fruire della detrazione fiscale del 65% ma viene riconosciuta l'applicabilità della detrazione fiscale del 50%, limitatamente alla quota parte delle spese dell'impianto, compresa la caldaia, riferibili alla porzione di edificio esistente.

Tale applicazione della detrazione 50%, ad esclusione della detrazione 65%, opera dal momento che la diversità dell'edificio prima e dopo l'intervento costituisce un ostacolo alla misurazione del risultato energetico, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296/2006).

Valore massimo della detrazione pari a euro 100.000 (65% di una spesa pari a euro 153.846,15).

Sono agevolati gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 (Allegato A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

La prestazione energetica di un edificio è la quantità di energia annua necessaria all'edificio, nell'ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bisogni connessi alla climatizzazione (invernale ed estiva), la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31.05.2007 ha precisato che l'indice di risparmio che deve essere conseguito deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.

L'intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, che rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (d. lgs. n. 192/2005).

Possono essere ricondotti alla "riqualificazione energetica" tutte le spese con-

nesse al miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio, ivi comprese quelle relative a: prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi (anche quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica); fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione; realizzazione di opere murarie collegate. Vi rientrano inoltre, a titolo esemplificativo: sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici e interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. Alcuni degli interventi effettuati ai fini della riqualificazione energetica dell'edificio potrebbero presentare le caratteristiche di altre opere "agevolabili" ai fini della detrazione fiscale 65% (es. interventi su strutture opache o infissi): in questi casi non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque su livelli di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini dell'individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale.

Biomasse combustibili

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 marzo 2008, coordinate con quelle introdotte dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010 (in vigore dal 14 marzo 2010) precisano che, nel caso in cui l'intervento di riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di cli-

matizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
- b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
- d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
- e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea

della documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Inoltre, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicato per il fattore 0,3 (art. 3, comma 3, decreto 11 marzo 2008).

Asseverazione

L'asseverazione del tecnico abilitato, volta a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

N.B.: In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009 l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d. lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (art. 28, comma 1, legge n. 10/1991).

VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche

Valori applicabili dal 1° gennaio 2010

- a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3 D.P.R. 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Tab. 3: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno.

Rapporto forma edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9
≥ 0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0

- b) Tutti gli altri edifici

Tab. 4: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³ anno.

Rapporto forma edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3
≥ 0,9	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI

Interventi sull'involucro edilizio - strutture opache e infissi - (art. 1, comma 345, legge n. 296/2006).

Valore massimo della detrazione pari a euro 60.000 (65% di una spesa pari a euro 92.307,69). Sono agevolati gli interventi finalizzati al "miglioramento termico" di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti; gli interventi, che possono riguardare strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, devono garantire l'ottenimento dei requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti dal decreto ministeriale 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010 (per interventi effettuati a partire dal 2010). Per "trasmittanza termica" si deve intendere il flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadro di superficie della parete stessa e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale attiguo. Per quanto riguarda gli interventi relativi a finestre comprensive di infissi, si precisa che gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. La circolare Agenzia Entrate n. 21/E del 23.04.2010 ha precisato che possono fruire della detrazione anche le spese relative alla sostituzione dei portoni di ingresso, se si tratta di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non

riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Più in generale, le spese ammesse sono quelle che riguardano la fornitura e la messa in opera del materiale coibente e di materiali ordinari (anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti) per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti; la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; la sostituzione completa della vecchia finestra con una nuova, comprensiva di infisso; il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni. Restano compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione le opere edilizie connesse con l'intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi. Non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica prescritti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. La manovra finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha inoltre introdotto una importante semplificazione a livello procedurale prevedendo l'esonero, con efficacia dal 1° gennaio 2008, dalla redazione dell'attestato di qualificazione energetica (o dell'attestato di certificazione energetica) per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. La detrazione spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 (per effetto della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017) per l'acquisto e

posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, sempre nella misura massima di 60.000 euro. E' opportuno ricordare che la Legge di Stabilità 2015 aveva esteso la detrazione fiscale anche alle schermature solari, facendo riferimento all'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, il quale però si riferisce solamente alle schermature solari esterne. Il Decreto 26 giugno 2009, all'art. 7, comma 2, ha però sostituito integralmente, con l'Allegato B, i contenuti dell'Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006.

Nell'Allegato B non sono presenti norme UNI "di prodotto" relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. L'ENEA, in considerazione di quanto sopra esposto, aveva analizzato le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%, e ha dovuto fornire la propria interpretazione a riguardo. Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:

- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);

- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

L'ENEA ha quindi fornito un'interpretazione "estensiva", facendo rientrare tra le "schermature solari" prese in considerazione dalla normativa: scure, tende alla veneziana, tapparelle, persiane (a battente, a soffietto o alla veneziana), tende esterne (a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo o verticali).

Asseverazione

l'asseverazione del tecnico abilitato, volta a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento effettuato; tali valori devono rispettare il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attestino il rispetto dei requisiti prescritti.

N.B.: In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009 l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d. lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (art. 28, comma 1, legge n. 10/1991).

VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA

Allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche.

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espresso in (W/m²K), applicabili dal 1° gennaio 2010 e in vigore fino al 13 marzo 2010.

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.

16 «

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espresso in (W/m²K), in vigore dal 14 marzo 2010.

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.

(**) Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, N° 59 che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI

Installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346, legge n. 296/2006).

Valore massimo della detrazione pari a euro 60.000 (65% di una spesa pari a euro 92.307,69). L'agevolazione riguarda l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che l'elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenersi non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale. Vengono prese in considerazione le spese relative a fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Restano compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi. Sono considerati assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Qualora venga installato un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e energia termica, si rendono detraibili solamente le spese riferibili alla produzione di energia termica. In questi casi (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 07.02.2011) la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percen-

tuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

Asseverazione

L'asseverazione del tecnico abilitato, volta a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- i pannelli devono essere accompagnati da una certificazione di qualità conforme alle norme (nazionali) UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato, ovvero una certificazione di qualità conforme alle norme (europee) EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera;
- i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;
- l'installazione dell'impianto deve risultare eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

N.B.: In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009 l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d. lgs.

n. 192/2005), ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (art. 28, comma 1, legge n. 10/1991).

La manovra finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto una importante semplificazione a livello procedurale (vedi successivo capitolo “Gli adempimenti”), prevedendo l’esonero, con efficacia dal 1° gennaio 2008, dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica (o dell’attestato di certificazione energetica) per installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata.

Resta confermata la tassativa esclusione della detrazione fiscale 65% nel caso in cui l’installazione riguardi pannelli fotovoltaici; in questo caso, infatti, il contribuente potrà fruire degli incentivi relativi all’energia elettrica prodotta (cosiddetto “conto-energia”), che risultano incompatibili con le detrazioni fiscali del 50% e 65%. Per quanto riguarda i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI E LE SPESE DETRAIBILI

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, legge n. 296/2006).

Valore massimo della detrazione pari a euro 30.000 (65% di una spesa pari a euro 46.153,84). Attualmente possono fruire della detrazione le seguenti tipologie di intervento.

1) **Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.**

Vengono presi in considerazione lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; sono compresi, oltre a quelli relativi ai generatori di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Restano inoltre compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi.

N.B.: Per effetto della direttiva europea ERP (Energy Related Products, 2009/125/CE), dal 26 settembre 2015 non è più possibile immettere in commercio caldaie non a condensazione, le quali potranno ancora essere installate, purché la data di fabbricazione del prodotto

sia antecedente al 26 settembre 2015.

Asseverazione

L'asseverazione del tecnico abilitato, volta a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; sono installate, ove tecnicamente compatibili, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.;
- b) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra riportato, l'asseverazione del tecnico abilitato reca le seguenti ulteriori specificazioni:
 - a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

- 2) **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia** (per interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008). La tipologia delle spese prese in considerazione è analoga a quella di cui al precedente punto 1.

Asseverazione

L'asseverazione del tecnico abilitato, volta a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 sono installate pompe di calore che presentano un coefficiente di prestazione (COP) e (qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva) un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell'allegato H del D.M. 7 aprile 2008 e riferiti agli anni 2008-2009;
- b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 sono installate pompe di calore che presentano un coefficiente di prestazione (COP) e (qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva) un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell'allegato I del D.M. 7 aprile 2008 e riferiti all'anno 2009;
- c) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio

fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del D.M. 7 aprile 2008 e riferiti all'anno 2010;

- d) il sistema di distribuzione degli impianti è messo a punto ed equilibrato in relazione alle rispettive portate.

Nei casi sopra evidenziati, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.

N.B.: Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia, che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.

Va sottolineato che deve trattarsi sempre di **interventi di "sostituzione" di impianti preesistenti**. Non possono fruire della detrazione le spese relative all'installazione di un nuovo sistema di climatizzazione invernale in edifici che ne erano privi. Le stesse detrazioni spettano anche per la trasformazione:

- degli impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore;
- degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

La detrazione è invece esclusa in caso di trasformazione da riscaldamento centralizzato ad impianti individuali o autonomi.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 21/E del 23.04.2010), qualora all'interno di un fabbricato alcune unità immobiliari siano dotate di riscaldamento e altre no, la detrazione non può essere riconosciuta all'intera spesa sostenuta per installare il nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, ma deve essere limitata alle spese imputabili alle sole unità immobiliari nelle quali tale impianto era presente. Per determinare la quota di spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento. A partire dal 15 agosto 2009 anche per gli interventi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non si rende più necessario l'attestato di qualificazione energetica.

- 3) **Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria** (quest'ultima ipotesi agevolativa è stata introdotta dalla legge n. 214 del 22.12.2011). In base alle indicazioni fornite da ENEA, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c dell'Allegato 2 del decreto legislativo 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147. Per agevolare il calcolo del risparmio energetico si può ipotizzare per un'abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas.

Asseverazione

L'asseverazione del tecnico abilitato deve comprovare la conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge (in alternativa, può bastare idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto di tali requisiti). Ricordiamo

che anche nelle casistiche relative agli "interventi per la climatizzazione invernale", in base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi art. 8, comma 2, d. lgs. n. 192/2005), ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (art. 28, comma 1, legge n. 10/1991).

Inizialmente il DL n. 63/2013 aveva escluso la detrazione per le ultime due tipologie di interventi (punti nn. 2 e 3); in sede di conversione del decreto, è stata però soppressa tale esclusione con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto sugli eco - bonus (6 giugno 2013) e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013). La detrazione spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** e spetta sempre nella misura massima di 30.000 euro. Come precisato dall'ENEA, l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione. Per individuare la categoria alla quale deve appartenere il generatore di calore per rientrare nell'ipotesi agevolativa, occorre fare riferimento alla definizione di "impianto termico" contenuta nel D.lgs. 192/2005. Deve inoltre possedere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (Allegato 2 punto 1 del D.lgs. 28/2011).

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

Allegato I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009.

Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/ interno	Ambiente esterno (° C)	Ambiente interno (° C)	COP 2008/2009	COP 2010
Aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,8	3,9
Aria/acqua Potenza termica utile riscaldamento \leq 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,9	4,1
Aria/acqua Potenza termica utile riscaldamento \geq 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,7	3,8
Salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,0	4,3
Salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 30 Bulbo umido all'entrata: 35	4,0	4,3
Acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,7
Acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 30 Bulbo umido all'entrata: 35	4,4	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

Allegato I del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009.

Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo pompa calore Ambiente esterno /interno	Ambiente esterno (° C)	Ambiente interno (° C)	EER 2008/2009	EER 2010
Aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,3	3,4
Aria/acqua Potenza termica utile riscaldamento to ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,4	3,8
Aria/acqua Potenza termica utile riscaldamento to ≥ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,1	3,2
Salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,2	4,4
Salamoia/ac- qua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 23 Bulbo umido all'entrata: 18	4,2	4,4
Acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,2	4,4
Acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 23 Bulbo umido all'entrata: 18	4,6	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

Allegato I del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009.

Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo pompa calore Ambiente esterno esterno /interno	Ambiente esterno (° C)	Ambiente interno (° C) - (*)	COP 2008/2009	COP 2010
Aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,42	1,46
Aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 (*)	1,34	1,38
Salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,55	1,59
Salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 (*)	1,44	1,47
Acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,57	1,60
Acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 (*)	1,52	1,56

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme EN 12309-2:2000 per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.) e EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico.

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche, non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico: 0,4.

(*) Δt: Pompe di calore ad assorbimento 30-40° C - pompe di calore a motore endotermico 30-35° C.

Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

GLI ADEMPIMENTI

Per poter fruire della detrazione fiscale 65% è necessario seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nelle relative norme di riferimento, concernenti le modalità di pagamento e la documentazione da conservare e da trasmettere all'ENEA.

1) I pagamenti

I soggetti non titolari di reddito di impresa devono necessariamente effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale. I bonifici devono comprendere i seguenti elementi: la causale del versamento (riferimento alla legge n. 296/2006), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. L'obbligo di utilizzare tali forme di pagamento è invece escluso per i soggetti esercenti attività di impresa, in quanto "il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito". Al momento del pagamento da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale, le banche e le Poste Italiane devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta all'impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta d'acconto è stata innalzata dal 4% all'8% (novità introdotta dalla legge di stabilità 2015).

2) Le fatture

Analogamente a quanto previsto per la detrazione fiscale del 50% non è più previsto l'obbligo di indicare

nelle fatture concernenti prestazioni di servizi il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Tale obbligo è stato infatti soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

3) Asseverazione del tecnico abilitato

E' necessario acquisire la perizia asseverata di un tecnico abilitato che possa attestare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti dalla legge. Sono "tecnici abilitati" i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari. In ognuno dei capitoli della presente guida, dedicati ai singoli interventi agevolati, sono state riportate le indicazioni concernenti ciò che deve essere asseverato e le eventuali deroghe e semplificazioni introdotte dal legislatore.

4) La certificazione energetica

La legge che ha introdotto la detrazione sul risparmio energetico prevedeva l'obbligo generalizzato di far predisporre – dopo l'effettuazione degli interventi "agevolati" – un attestato di certificazione energetica dell'edificio, prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ovvero un "attestato di qualificazione energetica" asseverato da un professionista abilitato, che riportasse i dati relativi all'efficienza energetica dell'e-

edificio ove sono stati eseguiti i lavori. La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta in Italia dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Si tratta di un documento che qualifica energeticamente l'edificio attraverso la valutazione dei suoi "consumi", ed ha anche lo scopo di individuare e promuovere gli interventi di miglioramento più efficaci e convenienti. La certificazione richiede l'intervento di un professionista abilitato che effettua il check-up dell'edificio e, sulla base dei dati rilevati, ne calcola i consumi e ne determina la classe energetica.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, se richiesto, è prodotto successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. In loro assenza, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto un più semplice attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione della certificazione vera e propria, che potrà essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto Ministero Economia e Finanze del 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato.

Ora, con il decreto – legge 4 giugno 2013 n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90 (che recepisce la direttiva 2010/31/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia), l'Attestato di certificazione energetica è stato sostituito dall'Attestato di prestazione energetica, documento obbligatorio che viene redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Dal 1° ottobre 2015, l'APE deve essere redatto in conformità al nuovo format approvato con D.M. 26.06.2015, di cui all'Appendice B delle "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", e deve necessariamente contenere le informazioni di cui all'art. 4, comma 4, pena la sua invalidità.

Un APE redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli prevalenti deve ritenersi invalido mentre potranno ancora essere utilizzati gli attestati rilasciati anteriormente al 1° ottobre 2015 e naturalmente conformi ai precedenti modelli.

E' opportuno segnalare che, in data 26 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ad aver approvato l'"Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ha emanato anche i seguenti decreti:

- "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";

- Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Come precisato dal Consiglio Nazionale del Notariato in uno studio sulla certificazione energetica approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici del 18 settembre 2015 (“Certificazione energetica – Le novità in vigore dal 1° ottobre 2015”), sia il D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida (art. 4, c. 6) che le Linee Guida medesime (§ 7.1) impongono al soggetto certificatore l’obbligo di effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia dall’APE, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige).

L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE. Il nuovo format di attestato di qualificazione energetica è riportato nell’appendice D delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere determinato conformemente a quanto previsto dall’allegato I del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni (vedi in particolare, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009, “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente attuazione della direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”).

Per determinare gli indici di prestazione energetica, ai fini dell’attestato di qualificazione energetica – per interventi iniziati nel 2007 e non ancora ultimati - può essere applicata la metodologia semplificata di cui all’allegato B del decreto Ministero Economia e Finanze del 19.02.2007, nei seguenti casi:

- interventi su involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW).

Successivamente, per interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 è stato introdotto lo “Schema di procedura semplificata” di cui all’allegato G del D.M. 7 aprile 2008, da utilizzare nei seguenti casi:

- interventi sull'involucro di edifici esistenti (con esclusione della sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari);
 - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; la procedura semplificata è applicabile qualora gli impianti installati abbiano una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW.
- tificazione/qualificazione energetica dell'edificio per:
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
 - l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
- 2) la legge n. 99/2009 (art. 31, comma 1) – entrata in vigore il 15 agosto 2009 - ha esteso tale semplificazione anche agli interventi concernenti la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.

N.B.: Per quanto riguarda gli interventi effettuati a partire dal 2010, relativi all'involucro edilizio ed alla climatizzazione invernale, ai fini della determinazione dell'indice di prestazione energetica l'Allegato G del D.M. 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata di cui all'allegato 2 del D.M. 26 giugno 2009. In sostanza, a partire dal 2010, per queste tipologie di interventi, è possibile fare riferimento agli Allegati B e G, sopra citati, ovvero all'allegato 2 del D.M. 26 giugno 2009. La manovra finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24.12.2007) e, successivamente, la legge n. 99 del 23.07.2009, hanno introdotto importanti semplificazioni in materia. Più precisamente:

- 1) la legge n. 244/2007 (art. 1, comma 24) ha stabilito che, a partire dagli interventi effettuati nel 2008, non è più richiesta l'acquisizione della cer-

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Allegato A del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Attestato di qualificazione energetica (dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)

DATI GENERALI

- (1) Ubicazione dell'edificio:
- (2) Anno di costruzione:
- (3) Proprietà dell'edificio:
- (4) Destinazione d'uso:
- (5) Tipologia edilizia:

INVOLUCRO EDILIZIO

- (6) Tipologia costruttiva:
- (7) Volume lordo riscaldato V (m³):
- (8) Superficie disperdente S (m²):
- (9) Rapporto S/V (m¹):
- (10) Superficie utile (m²):
- (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
.....
.....
- (12) Anno d'installazione del generatore di calore:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- (13) Tipo di impianto:
- (14) Tipo di terminali di erogazione del calore:
- (15) Tipo di distribuzione:
- (16) Tipo di regolazione:
- (17) Tipo di generatore:
- (18) Combustibile utilizzato:
- (19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore (kW):
- (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
.....
.....

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

DATI CLIMATICI

- (21) Zona climatica:
- (22) Gradi giorno:

TECNOLOGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI, OVE PRESENTI

- (23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili:
.....

Risultati della valutazione energetica

DATI GENERALI

- (24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
- (25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
.....
- (26) Parametri climatici utilizzati:
.....

DATI DI INGRESSO

- (27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:
.....

RISULTATI

- (28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (kWh/Anno):
.....
- (29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio (kWh/mq anno o kWh/mc anno):
.....
- (30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale (kWh/mq o kWh/mc anno):
.....

LISTA DELLE RACCOMANDAZIONI

- (31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi/benefici:
.....

DATI RELATIVI AL COMPILATORE

- (32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:
.....

Luogo e data: ____/____/____

Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

- (1) Ubicazione dell'edificio: definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune, cap, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
- (2) Dato da indicare ove disponibile.
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale).
- (4) Destinazione d'uso secondo l'art. 3 D.P.R. 412/93.
- (5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande...); nel caso di appartamento in condominio, dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio e il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio, dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.
- (6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es.: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc...).
- (7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.
- (13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, eccetera.
- (15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, eccetera.
- (16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc...
- (17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
- (18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, Gpl eccetera.
- (19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
- (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
- (21) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, eccetera).
- (24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

-
- (25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni Cti-R 03/3 ivi richiamate.
-
- (26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
-
- (27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di parametro esterno, tipo di copertura superiore, eccetera), dell'uso a cui è adibito.
-
- (28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
-
- (29) È il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
-
- (30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
-
- (31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo e il risparmio energetico atteso.
-
- (32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.
-

SCHEMA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DELL'EDIFICIO

Lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007
Allegato B del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Si determina l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell'edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l'utilizzo della tabella 1 dell'Allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim.

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell'edificio U_g .

$$U_g = (S_1 \times U_1) + (S_2 \times U_2) + \dots / S_1 + S_2 + S_3 \dots$$

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l'edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell'edificio.

$$U_{g,lim} = (S_1 \times U_{1,lim}) + (S_2 \times U_{2,lim}) + \dots / S_1 + S_2 + S_3 \dots$$

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall'involucro dell'edificio da quella massima ammissibile per quella località.

$$CC_{trasm} = U_g / U_{g,lim}$$

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera $CC_{trasm} = 1$

Per l'impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell'edificio (η).

Sulla base della potenza termica installata (P_n) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (η_{lim}) con la seguente formula:

$$\eta_{lim} = 90 + 2 \log_{10} P_n$$

Dove il $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC imp.) che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento:

$$CC_{imp.} = \eta_{lim} / \eta$$

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Allegato B del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Lavori iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:

$$CC \text{ imp.} = 1$$

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due coefficienti precedentemente calcolati:

$$CC \text{ glob.} = CC \text{ trasm.} \times CC \text{ imp.}$$

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI_{lim}), precedentemente determinato, si individua l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPI_c):

$$EPI \text{ c} = CC \text{ glob.} \times EPI \text{ lim}$$

Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nella Raccomandazione CTI-R 03/3 "Prestazioni energetiche degli edifici" Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica - Dati relativi all'edificio - Appendice "A".

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Allegato G del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008
Lavori iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008

Si determina il valore dei gradi giorno della località: GG.

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell'edificio HT.

$$HT = S1 \times U1 + S2 \times U2 + \dots$$

Il fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:

$$QH = 0,024 \times HT \times GG$$

Per l'impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale η_g come prodotto:

$$\eta_g = \eta_e \times \eta_{rg} \times \eta_d \times \eta_{gn}$$

dove i rendimenti di emissione (η_e), regolazione (η_{rg}), distribuzione (η_d) e generazione (η_{gn}) sono ricavati con le modalità ed i valori della Nota del presente allegato. L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPI) può essere ricavato come:

$$EPI = (QH / A_{pav}) / \eta_g$$

dove A_{pav} è la superficie utile (pavimento) espressa in m². Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI - R 03/3 e successive modifiche.

Nota: Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo rendimento globale medio stagionale

Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato.

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Allegato G del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008
Lavori iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008

1. RENDIMENTO DI EMISSIONE η_e

Radiatori	0,94
Ventilconvettori	0,95
Termoconvettori e bocchette aria calda	0,92
Pannelli a pavimento	0,96
Pannelli a soffitto e parete	0,95
Altri	0,92

2. RENDIMENTO DI REGOLAZIONE η_{rg}

Regolazione on-off	0,94
Altre regolazioni	0,96

3. RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE η_d

Impianti centralizzati con montanti di distribuzione	0,92
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale	0,94
Impianti autonomi	0,96
Altre tipologie	0,92

4. RENDIMENTO DI GENERAZIONE η_{gn}

$$\eta_{gn} = \text{Valore di base} - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6$$

dove i valori di base ed i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in legenda:

F1	Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta.
F2	Riduzione per installazione all'esterno.
F3	Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m.
F4	Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia.
F5	Riduzione in presenza di generatore monostadio.
F6	Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia.

Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **

Valore di base	F1	F2	F4
0,90	-0,03	-0,09	-0,02

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti automatici classificati ***

Valore di base	F1	F2	F4
0,93	-0,03	-0,04	-0,01

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **

Valore di base	F1	F2	F3	F4	F5
0,90	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01

Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****

Valore di base	F2	F5	F6
1,01	-0,01	-0,03	-0,03

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off.

Valore di base	F2
0,90	-0,03

5) **La scheda tecnica informativa**

Il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale deve inoltre predisporre la scheda tecnica informativa relativa agli interventi eseguiti, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto 19 febbraio 2007. Per i soli interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari si dovrà invece utilizzare la scheda informativa di cui all'allegato F (introdotto dal decreto 7 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha corretto e integrato il decreto 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha so-

stenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia dell'intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa possono essere corretti mediante una comunicazione "in rettifica" della precedente, da inviare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI di cui all'art. 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Allegato E Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:

- se persona fisica indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune, data di nascita, sesso;
- titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, cotitolare;
- se persona giuridica, indicare: denominazione, partita IVA, sede sociale;
- se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

- indicare l'ubicazione (denominazione comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, cap o dati catastali: codice comune catasto, foglio, mappale, subalterno).

3. Identificazione della tipologia d'intervento eseguito:

Comma:

344	345	346	347
-----	-----	-----	-----

Pareti verticali

- Superficie m²
- Trasmittanza precedente - attuale W/m²K
- Verso esterno o parti non riscaldate (Si) (No).

Pareti orizzontali o inclinate

- Tipo (pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m²
- Trasmittanza precedente - attuale W/m²K
- Verso esterno o parti non riscaldate (Si) (No).

Infissi

- Tipologia esistente (legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro: singolo, doppio a bassa emissione, ecc...).
- Sostituzione infisso (Si) (No) se "si" indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro (Si) (No) se "si" indicare la nuova tipologia del vetro
- Superficie mq totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m²K.

Solare termico

- Superficie netta m²
- Tipo installazione (tetto, piano, falda, ecc...)
- Inclinazione %
- Orientamento (N) (S) (E) (O) (NE) (NO) (SE) (SO)
- Accumulo litri..... accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento (Si) (NO)
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria (Si) (NO)
- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro).

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI di cui all'art. 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Allegato E Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Climatizzazione invernale

- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW
- Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW
- Integrazione con accumulo di calore (Sì) (No).
- Tipo di accumulo calore: solare termico, cogenerativo, pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.

4. **Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (kWh).**
5. **Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (euro).**
6. **Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (euro).**
7. **Costo delle spese professionali (euro).**

Data: ___/___/_____

Firma del richiedente

Data: ___/___/_____

Firma del tecnico compilatore

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI di cui all'art. 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Allegato F Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:

- se persona fisica indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune, data di nascita, sesso;
- titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, cotitolare;
- se persona giuridica, indicare: denominazione, partita IVA, sede sociale;
- se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

- indicare l'ubicazione (denominazione comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, cap o dati catastali: codice comune catasto, foglio, mappale, subalterno)
- anno di costruzione
- destinazione d'uso
- tipologia edilizia
- superficie utile.

3. Dati identificativi dell'impianto termico

Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:

- Caldaia ad acqua calda standard
- Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
- Caldaia a gas a condensazione
- Caldaia a gasolio a condensazione
- Pompa di calore
- Generatore aria calda
- Scambiatore per teleriscaldamento
- Altro.

Combustibile utilizzato:

- Gas metano
- Gasolio
- GPL
- Teleriscaldamento
- Olio combustibile
- Energia elettrica
- Biomassa
- Altro.

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma:

345	346
-----	-----

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:

- Legno
- PVC
- Metallo, taglio termico
- Metallo, no taglio termico
- Misto.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI di cui all'art. 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Allegato F Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

Con tipo di vetro:

- Singolo
- Doppio
- Triplo
- A bassa emissione.

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento: m²

Tipologia di telaio esistente dopo l'intervento:

- Legno
- PVC
- Metallo, taglio termico
- Metallo, no taglio termico
- Misto.

Con tipo di vetro:

- Doppio
- Triplo
- Basso emissivo.

Trasmittanza del nuovo infisso: W/m² °K

Solare termico

- Superficie netta (o Area di copertura, da certificato allegato al collettore): m²
- Tipo di pannelli: piani sotto vuoto
- Tipo installazione (tetto, piano, falda, ecc...)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento: sì no
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari: sì no

Tipo di impianto integrato o sostituito:

- Boiler elettrico
- Scaldacqua a gas/gasolio
- Altro.

5. **Costo dell'intervento di qualificazione energetica (euro)**

6. **Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (euro)**

Data: ___/___/_____

Firma del richiedente

6) **Spedizione dei documenti all'ENEA**

Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori il contribuente deve inviare la certificazione o qualificazione energetica (se richiesta) e la scheda tecnica informativa all'ENEA relativa agli interventi realizzati, per via telematica attraverso il sito internet <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, ottenendo la relativa ricevuta informatica.

Come precisato nella risoluzione n. 244/E dell'Agenzia delle Entrate, la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Se, in funzione del tipo di intervento, il collaudo non è previsto, il contribuente può provare l'effettiva data di fine lavori con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa (non può essere ritenuta sufficiente l'autocertificazione del contribuente). Nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata in copia a mezzo raccomandata con ricevuta semplice a:

ENEA
Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile

Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria
(Roma)

Indicando il riferimento:

Detrazioni fiscali
riqualificazione energetica

Il contribuente che non è in possesso della documentazione, in quanto l'intervento è ancora in corso di rea-

lizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

7) **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Eliminato l'obbligo.**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 era stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Tale obbligo è stato eliminato con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

La cancellazione in particolare riguarda:

- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d'imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

Oltretutto, non viene più applicata la sanzione prevista (da 258 euro a 2.065 euro) per le omissioni o gli invii irregolari della comunicazione commesse prima dell'entrata in vigore

del decreto (sempreché, alla stessa data, non sia già intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo).

8) **I documenti da conservare**

Il contribuente deve conservare e, se richiesto, esibire all'Agenzia delle Entrate:

- a) il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
- b) la ricevuta di invio della documentazione prescritta tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'ENEA;
- c) la ricevuta di trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, se necessaria;
- d) le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- e) per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Se gli interventi sono effettuati su parti comuni di condomini va conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

**Contenuti di redazione
a cura di ANGAISA**

dott. Corrado Oppizzi
dott.ssa Melissa Petrella

Progetto grafico
Lorella Damiani



Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02 43990459 - Fax: 02 48591622
info@angaisa.it - www.angaisa.it